

12308-25



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

composta da

Gaetano De Amicis - Presidente

Anna Criscuolo - Relatore

Pièro Silvestri

Federica Tondin

Paolo Di Geronimo

N. sent. sez. 380

PU - 13/03/2025

N. R.G. 41971/2024

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

[REDACTED]

avverso la sentenza del 11/06/2024 della Corte di appello di Lecce, Sezione
distaccata di Taranto

letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata;

udita la relazione del Consigliere Anna Criscuolo;

udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore
generale Silvia Salvadori, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

udito il difensore della parte civile, Avv. [REDACTED] che ha concluso per
l'inammissibilità del ricorso e la liquidazione delle spese, come da nota
depositata;

udito il difensore, Avv. [REDACTED] che ha concluso per l'accoglimento del
ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di [REDACTED] ha proposto ricorso avverso la sentenza
indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata
di Taranto, in riforma della sentenza del 3 marzo 2023 del Tribunale di Taranto,

appellata dal Procuratore Generale e dalla parte civile, ha dichiarato l'imputata responsabile del reato di cui all'art. 574 cod. pen.

Ne chiede l'annullamento per violazione di legge e plurimi vizi della motivazione per avere la Corte di appello ritenuto attendibili le dichiarazioni della persona offesa, costituita parte civile, nonostante fosse portatrice di uno specifico interesse alla condanna della ricorrente; nonostante l'elevatissima conflittualità tra le parti, ammessa dalla stessa Corte di appello, e nonostante lo stesso materiale probatorio fosse stato valutato in modo opposto dal primo giudice, che aveva escluso la sussistenza del fatto.

La motivazione è contraddittoria e illogica in quanto la parte civile è stata ritenuta attendibile e le accuse riscontrate da testimoni indicati dal P.m. o dalla stessa parte civile; è illogica l'affermazione che l'allontanamento del minore da [REDACTED] avvenne senza il consenso del padre, benché risulti provato che l'imputata aveva comunicato con e-mail in atti il suo trasferimento a [REDACTED] con il figlio [REDACTED] per esigenze di lavoro; che l'imputata aveva cercato un accordo, un dialogo e favorito incontri tra padre e figlio, come confermato dalla sorella e dallo zio dell'imputata, che smentiscono la versione della parte civile, che aveva rifiutato in varie occasioni di entrare nell'abitazione della ricorrente per incontrare il figlio, con conseguente illogicità della motivazione che addebita tale condotta alla ricorrente e con erronea applicazione della norma penale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato, ai limiti dell'inammissibilità, nella misura in cui risulta meramente oppositivo e riproduttivo di censure già vagliate e respinte con diffusa e congrua motivazione dai giudici di merito, che hanno proceduto all'esame testimoniale non solo della persona offesa, ma anche di [REDACTED] nonché all'integrazione della produzione documentale offerta dalle parti (pag. 5 sentenza).

Il ricorso fa leva essenzialmente sulla conflittualità tra le parti e sull'interesse di cui sarebbe portatore il padre del minore per metterne in dubbio l'attendibilità, anche a fronte di una motivazione puntuale, che giustifica il vaglio positivo di intrinseca attendibilità espresso in ragione della linearità e costanza del circostanziato racconto reso, dell'assenza di intenti calunniatori o di spirito di rivalsa e della pluralità di riscontri, provenienti da fonti documentali e dichiarative, che, benché non necessarie, hanno confermato la credibilità della persona offesa, cui fu improvvisamente e arbitrariamente sottratto il figlio.

A fronte delle obiezioni difensive, la Corte di appello ha ritenuto incontestabili circostanze oggettive e documentate, valorizzando: a) la decisione unilaterale della ricorrente di trasferirsi a [REDACTED] e le modalità del fatto,

attribuendo particolare rilievo alla comunicazione del trasferimento il giorno stesso con mail, peraltro, mentendo sulle condizioni del bambino e sulla necessità di sfruttare l'opportunità di lavoro trovata (pag. 6 sentenza); b) le condotte ripetutamente ostruzionistiche della ricorrente e le condizioni imposte al padre per consentirgli di vedere il figlio nella sua abitazione, senza poterlo vedere da solo e tenerlo con sé, nonostante l'assenza di provvedimenti regolatori; c) le limitazioni imposte al padre, che non poté vedere il figlio durante il periodo natalizio, con conseguente coerenza motivazionale, che sfugge alle censure di inattendibilità della persona offesa, le cui dichiarazioni, come anticipato, risultano riscontrate dalla documentazione prodotta e dalle dichiarazioni testimoniali.

L'accesa conflittualità di cui dà atto la sentenza, attestata anche dalle denunce reciproche, dai ripetuti interventi richiesti alle forze dell'ordine e dalla fitta corrispondenza tra i rispettivi legali, non ha influito in alcun modo sul giudizio di attendibilità della persona offesa, essendo stato accertato che la ricorrente in una fase iniziale della separazione - da appena un mese i coniugi vivevano a [REDACTED] in abitazioni diverse- aveva sottratto il figlio al padre, allontanandolo, senza il suo consenso, dal luogo di abituale residenza, aveva unilateralmente modificato la residenza del minore, tanto da essere sanzionata in sede civile, e unilateralmente aveva deciso di iscriverlo a scuola a [REDACTED] nonché inibito i contatti ed i rapporti con il padre, imponendo unilateralmente tempi e condizioni di visita in assenza di provvedimenti del giudice civile.

A differenza di quanto prospettato nel ricorso, la valutazione risulta completa e attenta, essendo stato attribuito rilievo alla decisione della ricorrente di estromettere il padre dalla vita del figlio, portandolo via senza il consenso dell'altro genitore, all'atteggiamento ostruzionistico, alla frequente prospettazione di esigenze del minore, non rispondenti al vero, o ai pretestuosi rifiuti alle richieste del padre di vedere il figlio (v. pag. 7-8 sentenza impugnata), integranti comportamenti che, contestualizzati in una fase iniziale di separazione, sono stati correttamente ritenuti diretti ad impedire al padre l'esercizio della potestà genitoriale (pag. 11-12).

La Corte di appello ha, peraltro, confutato puntualmente le argomentazioni del Tribunale, ritenendo irrilevante la circostanza che la ricorrente avesse comunicato al padre il suo allontanamento da [REDACTED] insieme al figlio, trattandosi di decisione non concordata, comunicata a sorpresa e con le modalità prima indicate, che sottraeva il figlio alla vigilanza del genitore, non esercitabile neppure a distanza a causa dell'ostruzionismo della ricorrente, che spesso impediva persino i contatti telefonici, oltre agli incontri, sottoposti a condizioni e tempi da lei decisi.

Per le stesse ragioni è stata ritenuta irrilevante la circostanza che il padre conoscesse il luogo di dimora del figlio, non essendogli consentito vederlo liberamente, tanto da dover richiedere l'intervento delle forze dell'ordine. Ciò che rileva, infatti, ai fini della configurabilità del reato contestato, è che sia pregiudicato il rapporto di effettiva cura del minore da parte del genitore coaffidatario per effetto del trattenimento contro la sua volontà, venendo così impedito al genitore l'esercizio delle prerogative genitoriali ed al minore di mantenere con lo stesso consuetudini e comunanza di vita, come avvenuto nel caso di specie.

Ne deriva la corretta valutazione della Corte di appello, attenutasi ai principi affermati da questa Corte, secondo i quali integra il reato di cui all'art. 574 cod. pen. la condotta di un genitore che, contro la volontà dell'altro, sottragga a quest'ultimo il figlio per un periodo di tempo significativo, impedendo l'altrui esercizio della potestà genitoriale e allontanando il minore dall'ambiente d'abituale dimora (Sez. 5, n. 28561 del 28/03/2018, Rv. 273545).

2. Per le ragioni esposte il ricorso va rigettato con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile in questo giudizio, che si liquidano come da dispositivo.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa, sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [redacted] che liquida in complessivi euro 3.591,00 oltre accessori di legge.

Così deciso, 13 marzo 2025

Il consigliere estensore

Anna Criscuolo



Il Presidente

Gaetano De Amicis



Dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Il Presidente

